

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 settembre 2011, n. 65

**Nomina dei componenti della Struttura di coordinamento tecnico-operativa di cui all'articolo 6 della legge regionale 21 aprile 2011, n. 4 "Promozione di interventi a favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture. Cantieri - Sviluppo - Territorio".**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 21 aprile 2011, n. 4 "Promozione di interventi a favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture. Cantieri - Sviluppo - Territorio" con la quale la Regione Piemonte, attraverso lo strumento della concertazione e le forme di consultazione ivi previste, interviene a favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture con la finalità di limitarne gli impatti e renderla vantaggiosa per le collettività territoriali, operando, altresì, per armonizzare le opere di mitigazione e compensazione del progetto con quelle di accompagnamento.

Visto l'articolo 4 della suddetta legge con il quale si prevede, tra l'altro, la costituzione della Struttura di coordinamento tecnico-operativa per l'attuazione della legge medesima e per il perseguimento dei suoi obiettivi.

Visto il successivo articolo 6 secondo il quale la Struttura di coordinamento tecnico-operativa è composta da:

- a) un rappresentante designato dal Commissario straordinario di Governo, ovvero, nel caso in cui questi non fosse previsto, da un rappresentante designato dal Ministero competente, previo accordo con il Governo;
- b) rappresentanti designati dalla Giunta regionale in numero paritario a quelli delle province;
- c) un rappresentante designato da ciascuna delle province interessate dal progetto;
- d) un rappresentante del territorio interessato indicato dagli enti locali coinvolti, ove designato;
- e) un rappresentante designato dal proponente dell'opera.

Visto il comma 3 del suddetto articolo 6 che sancisce che i relativi componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione dei rispettivi enti di appartenenza.

Visto che il successivo comma 8 prevede che la partecipazione al Comitato di Pilotaggio non prevede rimborsi né indennità a qualunque titolo.

Considerato che con nota protocollo n. 9824/SB0100/1.45 del 26 maggio 2011 il Presidente della Giunta regionale invitava i rispettivi soggetti coinvolti a provvedere alle relative designazioni di competenza fissando il termine con lo scadere della IX Legislatura.

Considerato che con nota protocollo n. 3728/DB1200 del 6 giugno 2011 veniva comunicato al Commissario Straordinario di Governo, l'Arch. Mario VIRANO, che in attuazione del disposto di cui alla lettera a) dell'articolo 6 della succitata legge regionale, il suo silenzio veniva interpretato come designazione di se' stesso.

Considerato che per la Regione Piemonte, con deliberazione n. 12-2628 del 26/09/2011 la Giunta regionale ha designato il Direttore regionale della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Logistica e Mobilità, Ing. Aldo MANTO.

Preso atto che con lettera protocollo n. 645836 del 27 luglio 2011 la Provincia di Torino ha designato il Direttore provinciale, l'Architetto Paolo FOIETTA.

Preso atto che con lettera protocollo n. RFI-AD/A011/P/2011/0000679 del 10 giugno 2011 la società Rete Ferroviaria Italiana (RFI), quale proponente dell'opera, ha designato l'Ing. Galliano BALLARANI.

Preso atto che con lettera protocollo n. 638/EO/18/DG/11 del 14 settembre 2011 la società Lyon Turin Ferroviaire (LTF), quale proponente dell'opera, ha designato l'Ing. Lorenzo BRINO.

Preso atto che il silenzio da parte del Commissario Straordinario di Governo, l'Arch. Mario VIRANO, possa essere interpretato come designazione di se' stesso, in conformità a quanto comunicatogli con la succitata nota protocollo n. 3728/DB1200 del 6 giugno 2011.

Considerato che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera d) e' prevista come eventuale e discrezionale la partecipazione di un rappresentante indicato dagli enti locali del territorio interessato, e considerato che, avendo individuato l'ambito territoriale quale quello interessato dalla Conferenza di Servizi, non è pervenuta alcuna designazione da parte degli enti stessi nel termine indicato dalla nota succitata.

Tutto quanto premesso, il Presidente della Giunta regionale

Vista la legge regionale 21 aprile 2011, n. 4

*decreta*

1 - di nominare quali membri della Struttura di coordinamento tecnico-operativa di cui all'articolo 6 della legge regionale 21 aprile 2011, n. 4 i seguenti rappresentanti come da rispettiva designazione:

- l'Ing. Aldo MANTO, Direttore regionale della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Logistica e Mobilità, in qualità di Presidente e in rappresentanza della Regione Piemonte;

- l'Architetto Mario VIRANO, quale Commissario straordinario di Governo;

- l'Architetto Paolo FOIETTA, in rappresentanza della Provincia di Torino;

- l'Ing. Galliano BALLARANI, in rappresentanza della società Rete Ferroviaria Italiana (RFI), quale proponente dell'opera;

- l'Ing. Lorenzo BRINO, in rappresentanza della società Lyon Turin Ferroviaire (LTF), quale proponente dell'opera;

2 – che il Presidente della Struttura di coordinamento tecnico-operativa provveda alla sua convocazione sulla base degli argomenti all'ordine del giorno;

3 – che per lo svolgimento delle proprie attività la Struttura di coordinamento tecnico-operativa si doti di apposito regolamento di organizzazione e di funzionamento;

4 - che la Struttura di coordinamento tecnico-operativa si avvalga di una Segreteria tecnica gestita congiuntamente dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Torino e che i rispettivi enti individuino le strutture tecniche competenti che ne fanno parte;

5 – che per svolgere le proprie attività la Segreteria tecnica, considerata la multidisciplinarietà delle tematiche trattate, si avvalga delle strutture regionali e provinciali competenti nelle specifiche materie e che possano far parte della Segreteria tecnica anche esperti o tecnici esterni nominati dal Comitato di pilotaggio;

6 – che la partecipazione alla Struttura di coordinamento tecnico-operativa e alle sue attività non preveda rimborsi né indennità a qualunque titolo;

7 – che ciascun componente potrà essere sostituito con provvedimento del Presidente della Regione Piemonte ad iniziativa del soggetto che lo ha designato.

8 - che l'incarico affidato con il presente provvedimento abbia la durata coincidente con lo scadere della IX Legislatura.

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

p. Roberto Cota  
il Vice Presidente  
Ugo Cavallera